

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI E DI INDIRIZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e di indirizzo, anche se non di carattere elettivo, della provincia di Perugia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al presidente della provincia, al consiglio provinciale ed all'assemblea dei sindaci .

Art. 2
Dichiarazioni situazione patrimoniale e reddituale
Adempimenti inizio mandato

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il presidente della provincia, i consiglieri provinciali e i componenti dell'assemblea dei sindaci sono tenuti a depositare presso la segreteria generale dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico.
2. I soggetti di cui al 1° comma, devono inoltre depositare, entro lo stesso termine, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
3. Per le dichiarazioni di cui al comma 1 vengono utilizzati modelli pubblicati nel sito istituzionale dell'ente.
4. Le suddette dichiarazioni sono pubblicate annualmente a cura del servizio affari generali sul sito internet dell'ente, secondo le indicazioni dell'ANAC.

Art. 3
Dichiarazioni situazione patrimoniale e reddituale
Adempimenti successivi

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il presidente, i consiglieri provinciali ed i componenti dell'assemblea dei sindaci debbono presentare copia della stessa e un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute rispetto alla precedente.
2. Tutta la documentazione richiesta potrà essere depositata in formato cartaceo od elettronico presso la segreteria generale ai fini della pubblicazione annuale nel sito istituzionale dell'ente. Qualora le informazioni richieste risultino già correttamente pubblicate nei siti istituzionali di altri enti, la provincia potrà acquisirle tramite collegamenti informatici, previa specifica indicazione da parte del titolare dell'incarico, da apporre in calce al modello predisposto.

Art. 4
Situazione patrimoniale coniuge e figli

1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a presentare, all'atto del deposito della propria dichiarazione patrimoniale e reddituale, con le stesse modalità e tempi, analoga dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano, Tali dichiarazioni rimangono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico del titolare. Decorso detto termine, i dati ed i documenti potranno essere oggetto di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

2. Il mancato consenso da parte del coniuge non separato e/o dei parenti entro il 2° grado, ove ricorra, viene dichiarato con proprio atto dal titolare dell'incarico, avendo cura di indicare nella stessa dichiarazione il legame di parentela.

Art. 5
Soggetti cessati dall'incarico

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Il contenuto della stessa non viene pubblicato ma rimane soggetto all'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013. La provincia pubblica unicamente un documento che attesta la presenza o meno di variazioni.

2. Gli stessi, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, sono tenuti a depositare copia della dichiarazione annuale delle persone fisiche, riferita ai redditi sia dell'anno precedente, che a quello dell'anno di cessazione dell'incarico. Esse vengono pubblicate sul sito web istituzionale per un periodo di tre anni successivi alla suddetta cessazione, decorsi i quali diventano accessibili mediante accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

3. Alla cessazione dell'incarico, le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale presentate nel corso del mandato istituzionale, vengono rimosse dal sito web dell'Ente e rimangono accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

Art. 6
Responsabile per la trasparenza

Il responsabile per la trasparenza, anche attraverso il servizio affari generali, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando all'OIV e all'ANAC eventuali inadempimenti dei suddetti obblighi (art. 43, comma 1, d.lgs.33/2013).

Qualora siano state accertate responsabilità circa la mancata pubblicazione da parte della struttura preposta, analoga comunicazione viene inviata all'ufficio disciplina dell'ente.

Art. 7
Diffida ad adempiere

1. Decorsi i termini previsti per gli adempimenti da parte dei titolari degli incarichi politici e di indirizzo, il segretario generale, quale responsabile per la trasparenza, diffida i soggetti inadempienti a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica della stessa.

Art. 8
Regolarizzazione delle dichiarazioni

1. Qualora i consiglieri provinciali, il presidente della provincia ed i sindaci abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente regolamento depositando, tuttavia, dichiarazioni o documenti irregolari, il segretario generale ha facoltà di assegnare un termine per la regolarizzazione degli atti.

Art. 9
Inadempimento

1. Trascorso il termine previsto per la regolarizzazione degli atti o scaduto il termine indicato nell'atto di diffida, il segretario generale redige processo verbale di accertamento della violazione, che viene trasmesso all'ANAC ai fini della eventuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 33/2013 e successive modificazioni, nonché all'OIV.

Art. 10
Sanzioni amministrative

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui al presente regolamento, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000,00 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'ente.

Art. 11
Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al “regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale e dei titolari di cariche direttive di enti sovvenzionati,” approvato con delibera c.p. n. 319 del 27.10.1982, ed il “regolamento sulle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo” approvato con atto di c.p. n. 8 del 31.01.2013.

2. L'applicazione delle norme in esso previste resta comunque subordinata alle indicazioni dell'ANAC.